

pp. VIII-407. LANZA D., *Una scimmia piuttosto complicata*, in *QS* 7 (1981) 13, pp. 55-78. LEWUILLON S., *Polémique et méthode à propos d'une question historique: pour des « Iles Cassitérides »*, in *DHA* 6 (1980), pp. 235-266. MENSCHING E., *Caesar und die Germanen im 20. Jahrhundert. Bemerkungen zum Nachleben des Bellum Gallicum in deutschsprachigen Texten*, (Hypomnemata, 65.), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1980, pp. 155. OEXLE O.G., *Die « Wirklichkeit » und das « Wissen »*. Ein Blick auf das sozialgeschichtliche Oeuvre von Georges Duby, in *HZ* 232 (1981) 1, pp. 61-91. RÖSSLER D., *Klassische Archäologie als historische Wissenschaft (II)*, in *Klio* 62 (1980) 2, pp. 537-552.

12. *Varia.*

DREXHAGE H.-J. (ed.), *Deutschsprachige Dissertationen zur Altengeschichte, 1844-1978*, Wiesbaden, Steiner, 1980, pp. 142. PALLOTTINO M., *Saggi di antichità*, I. *Alle origini dell'Italia antica*, II. *Documenti per la storia della civiltà etrusca*, III. *Immagini inedite e alternative di arte antica*, Roma, G. Bretschneider, 1979, pp. XLVI-1306 + 84 tavv. SESTON W., *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du Christianisme*, (Coll. de l'Éc. Fr. de Rome, 43), Roma, École Française de Rome, 1980, pp. 717. SORDI M. (ed.), *Religione e politica nel mondo antico*, (Contributi dell'Ist. di Storia antica, 7 — Pubbl. dell'Univ. Catt. del Sacro Cuore, Scienze storiche, 27), Milano, Vita e Pensiero, 1981, pp. 277. *TECNOLOGIA economia e società nel mondo romano*. Atti del Convegno di Como (27-28-29 settembre 1979), Como, New Press, 1980, pp. 253. *TRA GRECIA E ROMA, temi antichi e metodologie moderne*, (Bibl. intern. di cult., 3), Roma, Ist. dell'Enciclopedia Italiana, 1980, pp. 248.

S. FAVENTO, M. FRESCHI, V. IASBEZ, L. TONEATTO, C. ZACCARIA

TAGLIACARTE.

1. La raccolta di studi pubblicata in onore di F. Vittinghoff ('Kölner hist. Abhdl.' vol. 28) offre una trentina di saggi tutti molto interessanti e alcuni di particolare rilievo per lo storiografo del diritto romano (*Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff*, hgg. W. ECK, H. GALSTERER, H. WOLFF [Köln-Wien, Böhlau, 1980] p. XV-595). Qui mi limito a segnalare, affinché non sfugga all'attenzione di nessuno, le pagine dedicate da E. Pack alla lettura del notissimo frammento di bassorilievo n. 26 del museo di Mariemont, quindi ai problemi ricostruttivi della *manumissio vindicta* (P. E., *Manumissio in circo? Zur sog. Freilassungsrelief in Mariemont*, p. 179 ss., con fotografia dopo p. 192). Sul pezzo archeologico, considerato da sempre un documento probatorio, purtroppo mutilo e in qualche verso am-

biguo, della *manumissio vindicta*, l'ultimo storico-giurista che si sia a lungo fermato è stato S. Tondo (*Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della « manumissio vindicta »* [1967] 143 ss., 159 ss., riproduz. stilizzata del pezzo a p. 213); ma a questo autore è sfuggito, se non erro, l'articolo pubblicato quasi contemporaneamente da un archeologo, G. Ville, il quale ha vigorosamente contestato l'interpretazione usuale come scena di affrancazione di due schiavi (V. G., *Le relief R. 14 [26] de Mariemont ne figure pas un affranchissement par la vindicte, mais une scène de cirque*, in *Latomus* 22 [1963] 14 ss.). Ponendosi di fronte a questa radicale divergenza, il Pack si sforza, con molto impegno, di conciliare tra loro le due tesi. Dato che uno dei due personaggi in vesti succinte e aventi il *pilleus libertatis* in testa impugna con la sinistra una frusta, ciò può indurre certamente a pensare che la scena raffiguri la premiazione nel circo di uno o due *desultores*, che abbiano eseguito bene il loro difficile numero di saltare in corsa da un cavallo all'altro; ma poiché il personaggio centrale, che ha tutta l'aria (o quasi?) di un littore, tocca con una verga uno dei due uomini con *pilleus*, e precisamente quello senza frusta che si prosterne in ginocchio davanti a lui, perché non supporre che il premio per i due *desultores* consista proprio in una *manumissio vindicta* eseguita nello stesso circo? L'ipotesi è indubbiamente legittima, tanto più che non mancano le testimonianze, sia pure per tempi assai posteriori all'età augustea (cui pare si riferisca il bassorilievo di Mariemont), di una disponibilità dei consoli a presenziare alle manumissioni *vindicta* proprio negli intervalli degli spettacoli circensi (cfr., ad esempio, Ammian. 22.7.2, relativo all'a. 362). Mi sia concesso tuttavia, in nome di una mia vecchia battaglia contro il « complesso dell'epigrafe », che induce spesso a congetture eventualmente esagerate, di osservare che la figura in ginocchio manca di frusta e quindi può ben non essere un *desultor*, mentre la figura in piedi la frusta ce l'ha, ma forse ciò dipende dal fatto (largamente sostenuto dai dotti) che si tratta di uno schiavo cocchiere o magari dal fatto, oso ipotizzare io, che l'autore del bassorilievo ha avuto il ghiribizzo di riempire con quella frusta un vuoto figurativo che sarebbe stato antiestetico. Conclusione: *manumissio in circo*, ma *cum grano salis*. Anzi, sia ben chiaro, qualche granello di sale lo merita la stessa *manumissio vindicta*, quanto meno nelle illazioni (specie per ciò che concerne il presunto particolare della *circum actio*) formulate da alcuni autori. 'Sed de hoc satis'. [A. G.]

2. Accurate ed interessanti le ricerche, pur se limitate, dedicate da S. Puliaatti alla legislazione 'regionale' di Giustiniano (P. S., *Ricerche sulla legislazione « regionale » di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana* [Milano, Giuffrè, 1980] p. 130). A un capitolo di impostazione generale fanno séguito due altri capitoli rispettivamente dedicati all'ordinamento civile ed a quello militare dell'Africa, con adeguato rilievo delle motivazioni politico-sociali che furono a base delle soluzioni legislative. È augurabile che questo tipo di indagini, piuttosto trascurato dalla romanistica moderna, sia portato avanti, dall'autore e da altri studiosi, al fine di chiarire nei suoi dettagli un quadro conosciuto, in gran parte, solo in termini molto generali ed approssimativi. [A. G.]

3. In materia di schiavitù non c'è forse nulla di più ingannevole della defini-

si riferisce Giavoleno non è ancora un compiuto *ius naturale* che ponga in qualche modo su un piede di parità padrone e schiavo. È pur sempre l'intenzione del *dominus* a determinare la possibilità di riconoscere effetti giuridici ai rapporti « d'affari » tra schiavo e padrone. Proprio perché può fare tutto ciò che vuole, il *dominus* può riconoscersi debitore del sottoposto, e questo anche negli atti *mortis causa*. Tale riconoscimento rimane però gratuito e fondato su presupposti che ancora si vogliono meramente « etici ». [G. GILIBERTI].

4. Anna Pasqualini ha dedicato una limpida e sagace monografia alla figura per molti versi misteriosa di Massimiano (P. A., *Massimiano 'Hercuius'. Per un'interpretazione della figura e dell'opera* [Roma, Ist. It. St. Antica, 1979] p. X-162). Il migliore elogio che si possa rendere all'a. sta nella constatazione dell'assenza nel libro di ipotesi mirabolanti destinate a colmare le obiettive lacune dell'informazione di cui disponiamo. Trattazione molto equilibrata, dunque, anche nelle poche, ma esaurienti pagine (112 ss.) relative alla produzione giuridica di Massimiano. Le conclusioni esposte su questo tema, per quanto ragionevoli e caute, lasciano tuttavia in piedi un problema troppo grosso: come mai solo sei (o al più solo nove) costituzioni delle milleducento circa di epoca diocleziano-massimiana sono attribuibili, stando al luogo di emissione, a Massimiano? Ipotizzare con la P. che Massimiano, uomo rozzo e dai limitati orizzonti, si astenne quasi totalmente dall'emanare costituzioni di propria iniziativa non mi sembra conciliabile né col fatto che a lui fu per lungo tempo affidata una parte molto importante dell'impero, né tanto meno col fatto che in questa parte dell'impero (Italia, Spagna, Gallie) egli ha lasciato tracce di una copiosa e importante attività edilizia ed ha inoltre svolto, a prescindere dalle azioni militari, una sua propria e autonoma politica di persecuzione dei cristiani. Subordinato, almeno di fatto, alle iniziative di Diocleziano, è vero (*Diocletianus initium fecit, tu tribuis effectum*' gli dice il panegirista latino, in II [X] 11.6); ma non sino al punto da eseguirne sempre e in ogni caso passivamente gli ordini. La congettura dell'a. mi sembra pertanto meno legittima dell'ipotesi che Massimiano, circondato come era da una non inesperta cancelleria, la sua parte nella produzione giuridica del tempo, soprattutto nella sfera dei *rescripta*, l'abbia pur recitata, salvo che, mentre dei registi cancellereschi della parte orientale la fortuna ha voluto che ci sia pervenuta una larga scelta attraverso i codici Gregoriano ed Ermogeniano, lo stesso purtroppo non può dirsi, escludendo forse i *Vaticana Fragmenta*, per i registi cancellereschi della parte occidentale. [A. G.].

5. FRANZ WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno, con particolare riguardo alla Germania* (tr. di U. Santarelli e S.-A. Fusco, pagina introduttiva di P. Grossi, presentazione di U. Santarelli, 2 voll. [Milano, Giuffrè ed., 1980] p. XXII-560, e 429, più XXII iniziali [= riproduzione di quelle premesse al 1° vol.]) fa parte della collana « Per la storia del pensiero giuridico moderno » (nn. 6-7), che si affianca ai « Quaderni » annuali, a cura del Gruppo omonimo promosso e diretto da Paolo Grossi presso l'Università di Firenze. « Ovunque citata, di solito sparsamente letta, di rado esaminata nella sua organicità », l'opera costituiva — dice il Grossi — « una sorta di appuntamento culturale mancato » per il lettore italiano, « a causa del suo tedesco

tempo. — È un bene? È un male? « Medievalisti non ci si improvvisa » (punteggiò il Calasso, nel presentare la traduzione dell'*Europa und das römische Recht*: p. XIII) —; né, a maggior ragione, ci si può dilettere da storici del diritto moderno e contemporaneo. Sta in fatto, però, che, da una parte, ci si interroga sempre più insistentemente sul passato (oltre che sul presente e futuro) dello studio del diritto romano, perché si ritiene che oggi la 'storia del diritto romano' non possa prescindere in qualche misura dalla 'storia della romanistica'. D'altra parte, non esiste autonoma disciplina (o filone di studi) che si interessi ex professo della storiografia giuridica antichistica. E, d'altra parte ancora, c'è da chiedersi se si possa fare a meno dei romanisti per intuire e verificare il 'quantum' di « diritto sostanziale romano » (per il senso dell'espressione cfr. Cannata: II, p. 179) che sia tuttora trasfuso nei moderni codici o che le corti continuino comunque ad applicare, ove più ove meno, nelle diverse contrade d'Europa. Di contro, sta tuttavia il fatto che ci si trova di fronte ad un'aporia la quale può investire e condizionare anche l'organizzazione accademica dei nostri studi. Che tale rimane (aporia, appunto) a prescindere, ovviamente, dalla incontestata validità delle opere di quelle prepotenti personalità del compianto Koschaker e dell'attivo Professor Wieacker, ed a prescindere dalla bontà delle ricerche dei più giovani studiosi Cannata e Bonini, e di altri. Egualmente contraddittorio è che, in indagini le quali non hanno di mira la pratica post-romana del diritto romano, ci si rivolga esclusivamente al 'diritto privato'. La riflessione sull'esperienza giuspubblicistica romana è pressoché ignorata da chi si interessa di storia della storiografia, se si eccettuano puntate dovute ad occasioni contingenti (penso, a titolo esemplificativo, alle ricerche sul *senatus* di Angelo Ormanni) o ad interessi peculiari di studio, quali quelli che hanno spinto Pierangelo Catalano a scrivere, tra l'altro, *Tribunato e resistenza* (Torino 1971) o anche *Populus Romanus Quirites* (Torino 1974, spec. p. 7-95; dell'a. v. anche le pagine VII s. e 228 s. in *Index* 1977) secondo una « impostazione storiografica » così, però, identificata: « critica dei concetti contemporanei e corrispondente riappropriazione dei concetti antichi e della loro continuità », vale a dire « attraverso la consapevole utilizzazione di concetti contemporanei... raggiungere una riappropriazione degli antichi... anche in quanto utili per la rimediazione e rielaborazione delle attuali dottrine giuridiche ». Fenomeno, questo, tanto più ingiustificabile (ma non incomprensibile), se si riflette sulla raggiunta consapevolezza della c.d. (nuova) « fusione del pubblico e del privato ». [V. G.]

7. Opera didattica molto attenta ha compiuto Juan Iglesias-Redondo, raccogliendo un 'corpo' di definizioni giuridiche romane e accompagnando i testi latini con traduzioni in lingua castigliana (I.-R. J., *Cuerpo de las definiciones contenidas en el Digesto de Justiniano. Textos latinos y traducción* [Madrid, Univ. Complutense, 1981] p. 134). Questi complementi dell'insegnamento romanistico sono molto utili a studenti ed a professori, ed io li ho, nella mia attività accademica, sempre vivamente diletta. Particolarmente opportuni essi tornano al giorno d'oggi, sopra tutto ai fini del recupero in corso dei discendenti alle materie di diritto romano, in una società che, come la nostra, ha frettolosamente decretato l'ostracismo al latino e ad altri fastidiosi ostacoli per la cosiddetta « immaginazione al potere ». [A. G.]

8. Antonio Guarino ha dedicato il 'corso' di diritto romano del 1981 al giurista P. Mucio Scevola, sintetizzando e approfondendo studi di oltre dieci anni in un volume particolarmente inteso a mettere in evidenza i segni (e i limiti) della 'coerenza' di Publio Mucio nei confronti del movimento graccano (G. A., *La coerenza di Publio Mucio* [Napoli, Jovene, 1981] p. 197). Tre i capitoli: il primo su Publio Mucio nel suo tempo e sul problema della sua coerenza (p. 9 ss.); il secondo sulla vicenda graccana, analizzata nelle sue premesse e nei suoi fatti essenziali sino alla morte violenta di Caio Gracco (p. 32 ss.); il terzo, specificamente, sulla coerenza di Mucio, indagata in rapporto alle linee della riforma agraria (p. 86 ss.), alla questione di Ostilio Mancino (p. 97 ss.), alla destituzione di M. Ottavio (p. 107 ss.), alla morte di Tiberio e dei suoi seguaci (p. 117 ss.), alla legge «*de capite civium*» attribuita a Caio Gracco (p. 126 ss.), alla faccenda della «*dos Licinniae*» (p. 135 ss.). Di rilievo metodologico molto incisivo l'ultimo paragrafo (p. 145 ss.), significativamente intitolato «*Philosophari, sed paucis*». Il libro è chiuso dalle note al testo (p. 155 ss.) e dall'indice degli argomenti (p. 191 ss.). [G.G.]

9. G. Clemente e A. Giardina si sono assunti il compito di raccogliere e coordinare, in dieci volumetti della 'Universale Laterza' una serie di contributi di vari autori intesi a dare un quadro de 'Il mondo degli antichi' nei suoi principali aspetti (economico, politico, giuridico, religioso, artistico ecc.): contributi, per vero, non estesi a tutto il mondo antico, ma limitati alla Grecia ed a Roma, le quali vengono esaminate in «connessione» tra loro, allo scopo, secondo i direttori, di agevolare «il ritorno a una prospettiva unitaria della storia antica, scissa per motivi accademici o politici (l' 'autonomia' della storia romana) con inevitabili e gravi ripercussioni sulla consapevolezza dell'unità concettuale della ricerca». L'impresa, come ognuno può vedere, è difficile, tanto più che la collana non è e non vuole essere una serie di panorami manualistici, ma «vuole introdurre alla 'specificità' del mondo antico attraverso una impostazione problematica, in cui il momento metodologico e teorico si ponga come chiave per la comprensione dei dati e dei fatti»; si propone, in altri termini, «una divulgazione autentica...», e quindi molto diversa da quella cui il pubblico italiano è abituato: divulgazione come trasmissione del livello più alto della ricerca». Ho citato testualmente i brani essenziali della prefazione (p. V-VII) perché, riconoscendomi io pienamente nel pubblico italiano, potrei non aver capito bene, nella mia scarsa esperienza di divulgazioni ad alto livello, le intenzioni, così insolite per la gente italiana, della raccolta. Quel che mi pare di aver ben capito e di poter sinceramente lodare è il primo dei volumetti finora pubblicati, il quale attiene al diritto ed è, per la precisione, segnato con l'ordinale V (M. BRETONE - M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma* [Bari, Laterza, 1981] p. VII-182). I due brevi, ma intensi saggi (quello sul diritto greco per la penna del Talamanca, l'altro per la penna del Bretone), forse non sono strettamente connessi tra loro e forse non trattano tutti i problemi che avrebbero potuto trattare, ma non vi è dubbio che siano entrambi eccellenti e non mancheranno perciò di stimolare interessanti ed utili discussioni. Mi dilungherei negli elogi, se, a prescindere dalle esigenze di spazio, anche nel giudizio circa i vari contributi, compresi dunque questi due del quinto volumetto, i direttori della collana non si premurassero di togliere le parole di bocca ai lettori, affermando che i contributi stessi

« segnano un progresso degli studi e contestualmente affrontano il problema della loro diffusione ». [A. G.].

10. Se fosse vero che a stimolare lo storico verso alcuni argomenti a preferenza di altri è — meccanicamente, quasi causa ed effetto — l'urgere degli stessi problemi nel mondo a lui contemporaneo, potremmo ben dirci nei guai. Il tema della guerra è piú che mai ricorrente. Tre monografie recenti se ne occupano ex professo approfonditamente. Virgilio Ilari, già noto per altri contributi alla ricostruzione dei fatti militari nell'antichità (cfr. la mia rc. in *Labeo* 21 [1975] 215 ss.; e v. la sua vc. *Operazioni belliche - Storia*, in *ED.* 30 [1980] 253 ss.), ha in corso di pubblicazione una ponderosa opera su *Guerra e diritto nel mondo antico*, di cui è uscita la « parte prima »: *Guerra e diritto nel mondo greco-ellenistico fino al III secolo* (Milano, Giuffrè ed., 1980, p. 428). Egli ritiene « inesatta » l'affermazione che « esista una profonda diversità di idee fra mondo antico e mondo moderno circa la possibilità di comprensione e di eliminazione della guerra » (p. 9). Tuttavia « il mondo moderno ha concepito la guerra come uno strumento della volontà umana, sia pure spesso interpretata come corrotta e perversa... », mentre « l'uomo antico (nella misura in cui può valere una simile generalizzazione) tendeva piuttosto ad assumere la guerra nella categoria della 'natura', e neppure, propriamente parlando, nel dominio esclusivo della 'natura umana' » (p. 10 s.); ed è da ritenere che « l'idea della limitazione e dell'abolizione della guerra nel mondo antico abbia raramente coinciso con un ideale cosmopolita di unità del genere umano », mentre « è inestricabilmente connessa con l'idea di *limes*... cioè una barriera (spirituale o militare che fosse) contro la guerra e i suoi 'portatori' (i barbari) » (p. 12 s.). Inoltre, « nella cultura classica, la guerra per antonomasia fu la guerra di Troia », « nel mondo moderno, invece, il prototipo mitologico-letterario della guerra coincise piú spesso con l'ultima manifestazione di essa » (p. 15: la sottolineatura è dell'a.). Tucidide fu « il primo ad impostare la problematica delle cause delle guerre, e ad affermare la sua inevitabilità », mentre « oggi possiamo citare addirittura sentenze di tribunali internazionali... che riconoscono precisi gruppi e persone come 'responsabili' di una guerra » (p. 16). Ciò posto, l'a. si chiede « se la diversità di atteggiamento tra mondo classico e mondo moderno rispetto alla guerra non dipenda in ultima analisi da una diversità qualitativa, oltre che quantitativa, di questo fenomeno nelle due esperienze » (p. 18 s.). Di qui l'approfondita analisi portata avanti in quattro grossi capitoli, ai quali seguono altrettante « appendici » (p. 325-380) che ne agevolano la lettura (cfr., ad es., il « glossario dei termini greci »). A questo ampio volume l'Ilari, mostrando una lena di lavoro notevolissima, ha fatto seguire un altro nutrito saggio su *L'interpretazione storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo* (Milano, Giuffrè ed., 1981, p. XIII-247). - Piú circoscritto (a Roma, ed alla problematica, un po' scontata, della teorizzazione della « guerra giusta ») è il saggio di Sigrid Albert (n. 10 di *FAS.*, Frankf. althist. St.): « *Bellum iustum* », *Die Theorie des 'gerechten Krieges' und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit* (Kallmünz, Lassleben, 1980, p. 152). Delle guerre puniche, la prima e la terza sono segnalate come giuste a pieno titolo (p. 38 ss., 50 ss.), mentre la seconda è qualificata giusta soltanto sul piano formale (p. 93 ss.). Ingiuste formalmente e sostanzial-

mente furono almeno tre intraprese belliche (p. 122 ss.): la campagna di Crasso contro i Parti, la seconda guerra mitridatica, e la terza guerra macedonica. - Non basta. A trascinare fra la letteratura e le iniziative librarie piú recenti, viene sott'occhio il penetrante commento dedicato da Wolfgang Hermann ai frammenti delle 'storie' di Celio Antipatro (tra le fonti piú rispettate da Livio) sulla seconda guerra punica: *Die Historien des Coelius Antipater, Fragmente und Kommentar* (Meisenheim a. G., Hain, 1978, p. 223). E vien fatto di ricordare la traduzione di Jacques Harmand, *La guerre antique de Sumer à Rome* (1973), con il titolo *L'arte della guerra nel mondo antico* (Roma, Newton compton ed., 1978, p. 176 + tav.; n. 16 della collana «paperbacks civiltà scomparse» diretta da Sabatino Moscati). L'a. (come si sa) parte dall'affermazione che «l'antichità è una realtà sufficientemente autonoma da farne il substrato di una qualsiasi attività umana»; è esitante sul quesito se esista «una specificità incontestabile della guerra nell'antichità» (p. 7). Si chiede: «nel caso di un'eredità da parte delle età successive, qual è stata la dimensione cronologica dell'efficacia di tale lascito?». E, ribaltando il punto di vista di Clausewitz sulla guerra come prosecuzione della politica con altri mezzi («parte prima: perché si fa la guerra?» = p. 11-76), esamina sistematicamente il «come si fa la guerra» («parte seconda» = p. 77-168), beninteso nell'arco di tempo dai Sumeri ai Romani. [V. G.]

11. In buona veste tipografica sono apparsi a cura di S. Calderone, gli atti di un convegno tenuto ad Erice (3-8 dicembre 1978) sulla storiografia ecclesiastica antica (*La storiografia ecclesiastica nella tarda antichità* [Messina, Centro Studi Umanistici, 1980] p. 587). Quindici contributi di eletti specialisti, indispensabile per un allargamento di orizzonti anche in materia di romanistica giuridica. [B. B.]

12. Ralph Backhaus è un acquisto recentissimo dei nostri studi, che va salutato, almeno a mio giudizio, con molto favore. Il suo libro sul «casus perplexus», derivato da una dissertazione presentata nel 1979 ad Heidelberg, non dice forse cose nuove, ma ha il merito di stringere in un quadro rigorosamente logico una serie di casi che erano stati finora studiati separatamente o in gruppi separati (B. R., «*Casus perplexus*». *Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz* [München, C. H. Beck, 1981, n. 72 dei 'Münch. Beitr. z. Papyrusforsch. u. ant. Rechtsgesch.'] p. XIV-230): fattispecie sia di ambito negoziale (con forte ed ovvia prevalenza delle condizioni perplesse), sia di ambito extraneoziale. Né l'a. si limita ad identificare i vari casi: egli studia anche i modi in cui i giuristi romani, talvolta ricorrendo (in particolare, Laeone, Giuliano, Africano) agli strumentari della logica greca, quei casi li hanno risolti od hanno tentato di risolverli. Casi «perplexi» in questo senso: che chiamano a contributo, ai fini della loro soluzione, principi giuridici assolutamente contraddittorii, esponendosi al rischio del «*non liquet*» o della soluzione facilmente contestata e contestabile. Inutile aggiungere (ma forse, per un certo tipo di lettori, anche questo è utile) che il B., nell'obbedire all'esigenza scientifica di «isolare» il suo problema, ha volutamente tralasciato le ragioni sociali, economiche, politiche, insomma storiche, in base alle quali le questioni furono concretamente risolte, ed eventualmente riesaminate e diversamente risolte, dai giuristi romani. Meglio così, purché lo si tenga sempre ben presente nella lettura dell'opera. [A. G.]